

Sesso e consenso: quando un sì è davvero un sì? Le risposte al sondaggio e l'inchiesta di 7

di Elisa Messina e Silvia Morosi (Corriere della Sera)

Il nostro sondaggio, al quale hanno partecipato 3.000 persone, mette in evidenza come il tema della reale volontà di avere un rapporto sessuale scivoli ancora in una zona d'ombra.

In un Paese dove il 39,9% pensa che una donna «è sempre in grado di sottrarsi a un rapporto non voluto» basta cambiare la legge? Sicuramente no



«**Mi dispiaceva dire di no**», «**Lui non mi ha ascoltato**», «Forse non sono stata abbastanza chiara nel comunicare». E ancora: «Non volevo non sembrare all'altezza», «All'inizio ero contenta, poi...», «Ero ubriaca». Sono queste le risposte più frequenti di donne, coinvolte in atti sessuali che non desideravano, se chiedi loro «perché è successo?». Lo rivela il nostro sondaggio dedicato al rapporto tra sesso e consenso, al quale hanno partecipato quasi tremila lettrici e lettori. Un tema quanto mai attuale se si pensa che **la Spagna ha appena approvato una nuova legge soprannominata «Sólo sí es sí» («Solo se dico sì è sì»)** che prevede come ogni atto sessuale senza consenso sarà considerato stupro perché «esiste consenso solo quando è stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona interessata».


Siamo davvero sicure/i di sapere cosa significa “consenso”? E come si traduce nel concreto? O, ancora, quanto è diffusa la consapevolezza dell'importanza del consenso espresso?

Quello che emerge dal sondaggio è chiaro: meno di quanto possiamo pensare. **Se da una parte è emersa una solida consapevolezza della definizione di violenza sessuale** (il 95% di chi ha risposto al sondaggio pensa che sia «qualsiasi atto sessuale commesso contro la propria volontà»), **dall'altra non è altrettanto chiaro cosa significhi «richiedere il consenso» prima di un atto.** Per il 41%, infatti, si tratta di ricevere una richiesta chiara, anche senza parole, ma inequivocabile nei gesti, mentre solo il 17% pensa sia necessaria una proposta esplicita di voler fare sesso. E alla domanda se il consenso vada esplicitato in modo chiaro, il 56% ha detto di sì, mentre per il 32% «dipende dalle circostanze» e dalla persona che si ha di fronte, a seconda che sia conosciuta o una frequentazione occasionale.

DESIDERIO E VOLONTÀ: IL 39,9% 7,2% IL 39,3% DELLA POPOLAZIONE RITIENE CHE UNA DONNA È IN GRADO DI SOTTRARSI A UN RAPPORTO SESSUALE SE DAVVERO NON LO VUOLE. E PER IL 7,2% «DI FRONTE A UNA PROPOSTA SESSUALE LE DONNE SPESSO DICONO NO MA IN REALTÀ INTENDONO SÌ»

Quello che emerge, insomma, è che il consenso, in materia di sesso, è percepito come qualcosa di sfumato, inafferrabile, dove il non detto prevale sul detto. Forse perché il sesso stesso, culturalmente, è ancora inteso come un ambito nel quale le parole, e con esse, la possibilità di esprimere la propria volontà, non entrano. Per imbarazzo, per timore, per non deludere le aspettative dell'altra persona. Non è un caso se, tra le motivazioni delle donne che hanno subito un atto sessuale senza consenso, è diffusa la risposta «mi dispiaceva dire di no». La nostra società «è abituata a parlare di consenso quando entri in ospedale, rilasci un'intervista, ti iscrivi a una piattaforma, ma mai quando si parla della sfera intima», spiega **Tina Marinari** responsabile dell'ufficio campagne di **Amnesty International Italia** che dal 2020 porta avanti anche nel nostro Paese un'iniziativa per far sì che la legislazione si adegui alle norme internazionali, stipulate con la convenzione di Istanbul del 2011, e ogni atto sessuale senza consenso sia considerato stupro. «C'è un preconcetto diffuso intorno al consenso: si pensa a un contratto», continua Marinari. «Ma prestare il proprio consenso in un rapporto sessuale significa semplicemente assicurarsi che questo avvenga di comune accordo, senza imbarazzi. I rapporti devono essere liberi, informati, entusiasti, e reversibili».

ANCHE LA PERCENTUALE DI CHI PENSA CHE LE DONNE POSSANO PROVOCARE LA VIOLENZA SESSUALE CON IL LORO MODO DI VESTIRE È ELEVATA: RAGGIUNGE IL 23,9%



È dunque necessario, anche da noi, modificare l'articolo 609-bis del Codice penale introducendo il concetto di consenso e considerare reato qualsiasi atto sessuale senza consenso come hanno appena fatto in Spagna? «Sarebbe un passo importante», aggiunge **Cathy La Torre**, avvocatessa esperta di diritti civili, attivista «per stimolare un cambiamento culturale. Grazie alla legge, nel tempo, aumenterebbe così, soprattutto nei giovani, la consapevolezza che il sesso implica il consenso e che questo va espresso chiaramente. In Italia, in materia sessuale, dobbiamo ancora imparare a verbalizzare di più desideri e volontà. Io vado nelle scuole e nelle università», sottolinea La Torre «e quando tocco l'argomento consenso la domanda più diffusa che mi fanno i ragazzi è "come faccio a capire che è sì?", mentre le ragazze chiedono "come faccio a far capire che è no?". Un altro aspetto importante del tema del consenso è la sua reversibilità, come conferma il 41% delle persone intervistate che alla domanda **«Ti è mai capitato di voler "interrompere" un atto sessuale nonostante tu avessi acconsentito in un primo momento?»** ha spiegato come sia stato un problema far capire che il proprio desiderio si era modificato.

IL 15,1% PENSA, POI, CHE UNA DONNA CHE SUBISCE VIOLENZA SESSUALE QUANDO È UBRIACA O SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE SIA ALMENO IN PARTE CORRESPONSABILE

«In qualsiasi momento del rapporto sessuale devo poter revocare il mio consenso e tirarmi indietro» spiega ancora Marinari di Amnesty. «Fare sesso è frutto di una scelta libera e consapevole. **Come andare in gelateria: se non trovo il gusto che cerco me ne vado»**. Sembra ovvio, eppure nei processi per violenza sessuale, non è da molto tempo che questo aspetto viene tenuto in considerazione. Racconta La Torre: «Ricordo una sentenza importante della Cassazione sul caso di un rapporto sessuale con pratiche BdsM* perché la coppia faceva una pratica di bondage. La donna, una sex worker, durante il rapporto, ha chiesto di smettere, quindi ha tolto il suo consenso. Ma lui è andato avanti. La Cassazione ha riconosciuto l'abuso perché il fatto che lei avesse detto sì all'inizio non bastava».

IN BASE AI DATI ISTAT, PER IL 10,3% LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE SONO FALSE (PIÙ UOMINI, 12,7%, CHE DONNE, 7,9%). SOLO L'1,9% RITIENE CHE NON SI TRATTA DI VIOLENZA SE UN UOMO OBBLIGA LA PROPRIA MOGLIE/ COMPAGNA AD AVERE UN RAPPORTO SESSUALE CONTRO LA SUA VOLONTÀ

Ma basta davvero "solo" una modifica alla legge? Non è convinta della necessità di un intervento sul testo della nostra legge sulla violenza **Francesca Garbarino**, criminologa, vicepresidente del CiPM (centro italiano per la promozione della mediazione): «La definizione normativa di violenza sessuale **implica già il concetto di consenso, senza bisogno di una previsione esplicita del termine**. E dove, nella legge, si parla di "costrizione" la si intende in tutte le sue sfumature: quella fisica e anche quella psicologica. Temo, piuttosto, che la richiesta del consenso potrebbe diventare un alibi per il violentatore. E diventare un'arma a doppio taglio durante i processi. Pensiamo ai casi di violenza di gruppo, per esempio: un consenso espresso "pro forma" dalla vittima, solo per paura di subire violenze peggiori, come verrà inteso in sede processuale?».

Che l'applicazione di una legge dove è prevista l'esplicitazione del consenso non sia affare semplice ne è consapevole anche una sua sostenitrice come La Torre: «Sono sicura, per esempio, che in Spagna, all'inizio ci saranno zone grigie e un po' di confusione. Ma è solo questione di tempo. **La legge agisce come deterrente, ma contribuisce a favorire un cambiamento culturale**, soprattutto tra i giovani. Oggi, in Italia, la nostra legge contro la violenza si presta a interpretazioni ancora troppo diverse da parte dei giudici: c'è una parte della giurisprudenza che si aspetta di vedere il graffio, il livido sul corpo della vittima. Dobbiamo superarla definendo il consenso come è stato fatto in Spagna». Insomma, il confronto sui nodi legislativi e sulle loro ripercussioni sociali è aperto e vivace e sarà importante vedere cosa

succederà nei processi spagnoli. Anche perché, aldilà dei cambiamenti normativi, ciò che è davvero necessario è una maggiore consapevolezza sul valore del consenso. Ed è un problema soprattutto culturale.

La «vittimizzazione secondaria»

«Spetta alle istituzioni formare adeguatamente giudici e operatori della giustizia, spetta alla scuola educare i giovani a relazioni libere e paritarie e ai media raccontare i casi di violenza evitando stereotipi», osserva Garbarino. Basta leggere alcune cronache processuali sui casi di violenza, quando si dibatte sul fatto che un rapporto sia “consenziente” o meno per capire in quanti pregiudizi persistono e vengono ancora usati in modo strumentale. «In sede processuale, vedo vittime di violenza messe in difficoltà dagli avvocati della difesa che non esitano, per esempio, a mostrare in aula i loro profili social, soffermandosi magari su qualche selfie ammiccante per lasciar intendere una certa disponibilità, un certo stile di vita. È il classico “se l’è cercata”. In gergo si chiama **“vittimizzazione secondaria”**, la vittima presentata come parzialmente responsabile di quello che ha subito». I dibattiti processuali (e spesso le sentenze) riflettono un pregiudizio culturale. Non sono forse forme di autocolpevolizzazione anche le risposte di chi, vittima di un rapporto non consenziente, lo spiega dicendo: “Non sono stata abbastanza chiara nel dire no”? La necessità di una più radicata cultura del consenso è la condizione per una sessualità vissuta in modo più libero e consapevole: è sì, solo se ti dico di sì. E la domanda «come faccio a capire che è un sì» non dovrebbe esistere.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

Adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, è entrata in vigore nel 2014 ed è stata firmata dall’Ue nel giugno 2017. Si tratta del primo strumento internazionale con norme vincolanti per prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire i responsabili. Il 20 marzo 2021, nove anni dopo la ratifica, la Turchia ha revocato la propria partecipazione alla convenzione.

COSA DICE IL CODICE PENALE

Il reato di violenza sessuale è definito in Italia dall’articolo 609-bis del Codice penale. La commette chi “con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. E in particolare, è stupro ogni volta che si costringe una persona “a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. Ma non si fa riferimento, nella legge, al principio del consenso, così come previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

LA CAMPAGNA DI AMNESTY

Con la campagna #IoLoChiedo, presentata nel 2020, Amnesty si appella al ministro della Giustizia affinché la legislazione italiana si adegui alle norme internazionali, stipulate con la convenzione di Istanbul, e modifichi l’articolo 609- bis del codice penale per considerare reato qualsiasi atto sessuale senza consenso.